PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 55 del 23 MAR. 2012

Oggetto: Causa "Provincia Regionale di Messina c/ Castrovinci Santi, Castrovinci Antonino, Comune di Capo D'Orlando e Reale Mutua Ass.ni S.p.A,". Appello avverso la sentenza n.140/11. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello.

L'anno duemilaundici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On.Avv.	Giovanni Cesare	**RICEVUTO**	SI
2.	Assessore Dott.	Antonino	**TERRANOVA**	NO
3.	Assessore Dott.	Michele	**BISIGNANO**	SI
4.	Assessore Sig.	Renato	**FICHERA**	SI
5.	Assessore Dott.	Rosario	**CATALFAMO**	NO
6.	Assessore Dott	Carmelo	**TORRE**	SI
7.	Assessore Dott.	Pasquale	**MONEA**	SI
8.	Assessore Dott.	Salvatore	**SCHEMBRI**	SI
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	**DI BARTOLO**	NO
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	**CUSUMANO**	NO
11.	Assessore Dott.	Maria	**PERRONE**	SI
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	**MARTELLI**	SI
13.	Assessore Dott.	Mario	**D'AGOSTINO**	NO
14.	Assessore Dott.	Rosario	**VENTIMIGLIA**	SI

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1°Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche
Dirigente avv. Anna Maria Tripodo

Oggetto: Causa "Provincia Regionale di Messina c/ Castrovinci Santi, Castrovinci Antonino, Comune di Capo D'Orlando e Reale Mutua Ass.ni S.p.A,". Appello avverso la sentenza n.140/11. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello.

PROPOSTA

PREMESSO che, con sentenza n.140/11, il Tribunale di Patti, sezione distaccata di S.Agata Militello, decidendo il ricorso notificato a questa Provincia Regionale il31/05/01, ha condannato questo Ente in favore dei sigg. Castrovinci Santi e Castrovinci Antonino al pagamento della sorte capitale per ciascuno dei ricorrenti,oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del giudizio;

VISTA la nota prot. n.34777/11, con cui l'avv.Italo Lionti, difensore dell'Ente, ritiene opportuno impugnare detta sentenza;

CONSIDERATO, pertanto, necessario per questa Provincia Regionale proporre atto di appello avverso la sentenza n. 140/11del Tribunale di Patti, sezione distaccata di S.Agata Militello e, a tal fine, autorizzare il sig. Presidente a conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente, al quale accordare ogni e più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a **€ 2.200,00=** per onorari, competenze, spese, C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta, da **imputare** al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a proporre atto di appello avverso la sentenza n. 140/11emessa dal Tribunale di Patti sezione distaccata di S.Agata Militello, nel giudizio c/ Castrovinci Santi, Castrovinci Antonino, Comune di Capo D'Orlando e Reale Mutua Ass.ni S.p.A, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente, al quale accordare ogni e più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a **€ 2.200,00=** per onorari, competenze, spese, C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta, da **imputare** al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

IMPUTARE la somma complessiva di € 2.220,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso,di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO
[illegible]

Il Responsabile dell'Unità Operativa

____

Addì, 21 - 10 - 11

IL DIRIGENTE

____

Il Presidente e/o l'Assessore

____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 03-XI-11

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

F A V O R E V O L E

Addì 15 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 15 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott Antonino Calabrò

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 1771 Atto _____ del _____
Importo € 1200 00
Disponibilità Cap. 1260 Bil. 11
Messina 30/12/11 Il Funzionario

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo ______________

L'ADDETTO

F.to ______________

Messina lì ______________

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal __________ al __________

L'ADDETTO

F.to ______________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione _/_ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 25 MAR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa ______ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ______________

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiele elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ______________

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma ________ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina , dalla Residenza Provinciale, addì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ______________

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina,dalla residenza Provinciale, addì 23 MAR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Studio Legale Lionti

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
17/10/2011
Protocollo n°0034777/11

Avv. Italo Luigi Lionti

Dott.ssa Claudia D'Agati

Patti 12.10.11

1° DIP. AFF. LEGALI

17 OTT 2011

1° DIPARTIMENTO

Spett.le
Provincia Regionale di Messina
Ufficio Legale
Via Cavur, Pal.dei Leoni
98100 Messina

Oggetto: Proc. Civ. Castrovinci/Provincia/comune Capo D'Orlando - Invio sentenza

Unitamente alla presente si trasmette copia della sentenza in cui il Trib. Di Patti – sez. distaccata di Sant'Agata di Militello ha condannato la Provincia al risarcimento dei danni in favore dell'attore. Si fa notare che la sentenza appare *prima facie* appellabile, per i seguenti motivi di merito e di legittimità:

1. erronea attribuzione di responsabilità in capo alla Provincia, dal momento che dagli atti processuali è emerso che l'area in cui il sinistro è avvenuto si trova all'interno dell'abitato di Capo D'Orlando e che, pertanto, è quest'ultimo, e non la Provincia, il responsabile della manutenzione della strada.
2. non è stata attribuita alcuna responsabilità, neanche concorsuale, al conducente del mezzo, pur essendo palese, dalla dinamica del sinistro e dall'entità dei danni, che procedesse a velocità ben superiore al limite massimo consentito su un tratto di strada urbana.
3. erronea applicazione alla fattispecie dell'art. 2051 c.p.c. sia perchè la domanda non è stata posta ai sensi di tale articolo, sia perchè inapplicabile laddove l'ente responsabile della manutenzione è la Provincia e non il comune, in quanto, data l'estensione, il bene è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati.
4. dalla ricostruzione operata dal giudice appare del tutto impossibile che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta. Non è stato inoltre provato il nesso di causalità tra perdita del controllo della vettura e la presenza del materiale ghiaioso, in particolare, non si comprende come una vettura che proceda al di sotto dei limiti di velocità consentiti in centro urbano, possa sbandare a causa della presenza di ghiaia sull'asfalto.
5. illegittima acquisizione di una parte del materiale probatorio, che non poteva essere preso in considerazione dal Giudice nella sua motivazione.

In virtù di quanto esposto sopra si ritiene che sussistano fondati motivi per ricorrere in appello, che va proposto entro e non oltre il 18.12.2011.

Si allega sentenza e progetto di parcella.

Cordiali saluti

3687/DL
18 OTT. 2011

Avv. Italo Lionti

Largo dei normanni 36 - 98066 Patti - ME - Tel. 3286719102 Fax 0941 330013 - E-mail: studiolionti@tiscali.it

N° 150/11 SE
N° 5378/01 R.
N° 372 CR
N° 105 RE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE DISTACCATA DI S. AGATA MILITELLO

in persona del Giudice Unico dott. Pietro Miraglia, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile

TRA

Castrovinci Santi;

Castrovinci Antonino, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ennio Fiocco e Maria Angela Caputo;

-ATTORI-

E

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Italo Lionti;

Comune di Capo d'Orlando, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Passalacqua;

-CONVENUTI-

Reale Mutua Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Vicari -TERZA CHIAMATA IN GARANZIA-

avente a oggetto: risarcimento danni

Conclusioni delle parti: all'udienza del 21 dicembre 2010, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, alle memorie e a tutti gli atti di causa.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Castrovinci evocavano in giudizio la Provincia Regionale di Messina e il Comune di Capo d'Orlando premettendo:

che, in data 18.02.2000, mentre Castrovinci Santi percorreva la Via Consolare Antica alla guida della autovettura di Castrovinci Antonino e in compagnia di quest'ultimo, perdeva il controllo dell'auto e andava a sbattere contro il muretto in pietra sito al margine della carreggiata;

che la causa dell'incidente era da ascriversi alle condizioni della strada, sulla quale era presente uno strato di materiale fangoso ed un avvallamento;

che, a seguito dell'incidente, Castrovinci Santino aveva subito danni personali e l'auto si era danneggiata in maniera talmente grave che la relativa riparazione era apparsa antieconomica;

che gli enti pubblici, cui si erano rivolti per ottenere il risarcimento, negavano entrambi di essere proprietari della strada.

Tanto premesso, chiedevano il risarcimento dei danni, rispettivamente subiti, all'ente proprietario della strada.

Instauratosi il contraddittorio, sia la Provincia che il Comune eccepivano la mancanza di titolarità della strada; entrambi gli enti eccepivano la colpa, esclusiva o concorrente dell'attore, la propria mancanza di colpa e l'eccessiva quantificazione del danno subito.

Il Comune chiamava comunque in garanzia la propria società di assicurazioni per la responsabilità civile che, costituitasi in giudizio, aderiva sostanzialmente alla posizione processuale dell'assicurato.

La causa, istruita mediante produzione documentale, prova per testi e CTU, estimativa e medico legale, veniva riservata per la decisione all'udienza e sulle conclusioni in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione, appare utile una preliminare e sintetica ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità della P.A. per i danni causati dai beni demaniali e, in particolare, dalle strade pubbliche.

Come è noto, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, la giurisprudenza non presenta un indirizzo uniforme.

Secondo l'orientamento tradizionale, maggiormente risalente nel tempo, la responsabilità dell'ente proprietario di strade pubbliche andrebbe ricondotta unicamente alla norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ.

Più nel dettaglio, l'orientamento in questione parte dal presupposto che alla Pubblica Amministrazione non sia applicabile, in relazione alla manutenzione delle strade pubbliche, la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dalle cose in sua custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., dal momento che il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., solo in quanto ne sia custode, e dunque, ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse.

Al contrario, la P.A. non può essere considerata custode, nel senso richiesto dalla norma, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.

Secondo tale orientamento, colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, deve - una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. - dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale.

In virtù di questo orientamento, si afferma che la formulazione aperta dell'art. 2043 cod. civ. consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso, attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale, nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi.

In particolare, si ritiene che la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e nel controllo in genere dei beni demaniali, incontrerebbe da un lato limiti derivanti da norme di legge, norme regolamentari e regole tecniche, e per un altro verso limiti derivanti da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale la stessa è tenuta a far si che l'opera pubblica, ed in

particolare una strada aperta al pubblico transito, non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).

A tale ultimo riguardo, viene comunemente specificato che ricorre una situazione di pericolo occulto allorché lo stato dei luoghi è caratterizzato dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso.

Altra parte della giurisprudenza afferma, per converso, che dalla proprietà pubblica del comune sulle strade discende non solo l'obbligo dell'ente pubblico di provvedere alla loro manutenzione, ma anche quello della loro custodia, con conseguente operatività del criterio di imputazione dei danni previsto dal citato art. 2051. (tra tante, Cass. n. 4673/1996; 20 novembre 1998 n. 11749).

Un terzo e più recente orientamento, che appare oggi maggioritario e che il giudicante condivide, ritiene infine che, fuori da aprioristiche enunciazioni dogmatiche, la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" da parte dei terzi costituiscano meri indici dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù d'un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità. (in termini, v. C. Cost. n° 156/99, in motivazione; Cass. civ., sez. III 26-11-2007, n. 24617; Cass. civ., sez. III, 23-07-2003, n. 11446; Cassazione civile sez. III 15 ottobre 2010, n° 21328; Cassazione civile sez. III, 22 marzo 2011 n° 6537).

In particolare, si deve ritenere operante l'obbligo di custodia in presenza di caratteristiche del bene che rendano di fatto possibile il controllo da parte dell'ente pubblico o che comunque impongano un particolare dovere di vigilanza. Così, a titolo esemplificativo, l'amministrazione può rispondere nella qualità di custode se la strada sia posta all'interno di un centro urbano o volta a collegare più Comuni tra loro, soggetta a traffico intenso e/o intrinsecamente pericolosa (strade a scorrimento veloce, superstrade, arterie di grande comunicazione).

Recentemente, ad ulteriore specificazione del principio da ultimo enunciato, si è affermato che, *in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi,*

circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (Cass. civ., sez. III 16-05-2008, n. 12449).

Tornando al caso di specie, gli attori non hanno preso espressa posizione sul titolo della responsabilità, limitandosi a chiedere la condanna dell'ente proprietario al risarcimento dei danni.

La circostanza che sia stata dedotta la mancanza di segnaletica e l'oggettiva inevitabilità del pericolo, induce a ritenere che il risarcimento sia stato chiesto ex art. 2043 c.c..

Tuttavia, nei limiti dei fatti allegati e provati, la qualificazione della domanda spetta esclusivamente al giudice, che non è vincolato dalle tesi giuridiche delle parti.

Nella specie, poiché oltre al comportamento colposo della p.a., è stata allegato anche il rapporto causale diretto tra la cosa in custodia e il danno, la responsabilità della amministrazione convenuta può essere affermata ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Si deve infatti ritenere, con la più recente giurisprudenza, che la domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia deve essere considerata diversa, rispetto a quella che ha ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito, solo nel caso in cui essa implichi l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e da provare.

Allorquando, invece, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore abbia riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa, l'invocazione della speciale responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto. (si veda, sostanzialmente in termini, Cass. civ., sez. III 22-02-2008).

Acclarato che l'eventuale responsabilità può essere indifferentemente dichiarata ai sensi dell'art. 2043 0 2051 c.c., occorre a questo punto individuare il soggetto proprietario della strada e tenuto alla sua manutenzione.

La normativa di riferimento è costituita dall'art. 2 del D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella formulazione originaria, applicabile *ratione temporis*.

La norma qualifica come provinciali le strade che allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

Sono invece comunali le strade che congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.

Le strade provinciali che attraversano centri urbani con popolazione superiore ai diecimila abitanti, inoltre, sono da considerarsi in ogni caso comunali.

Nella specie, avuto riguardo alla documentazione prodotta dagli attori, risulta che il Comune di Capo d'Orlando ha provveduto alla delimitazione del centro abitato, ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, in conformità alle previsioni dell'art. 4 del codice della strada e 4, IV comma, del relativo regolamento di attuazione (v. delibera di Giunta del 29.11.1994).

Dalla planimetria, allegata alla delibera suddetta, si ricava che la Via Consolare Antica, all'altezza del punto in cui si è verificato il sinistro, ricade ampiamente all'interno del centro abitato del Comune.

Atteso che la popolazione del Comune di Capo d'Orlando è superiore ai diecimila abitanti (v. attestazione dell'ufficio demografico, agli atti di parte attrice), si deve quindi ritenere che la strada abbia, sostanzialmente, caratteristiche di strada comunale.

Tuttavia, vi è in atti la prova che la Provincia non abbia, di fatto, dismesso la manutenzione della stessa, in mancanza dei provvedimenti formali di declassificazione, passaggio di proprietà e consegna, previsti dagli artt. 3, comma 3 e 4, commi 6 e 7 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16-12-1992, n. 495).

Il teste Letizia, dipendente provinciale, dichiara infatti che la strada non è stata formalmente declassificata. Dai documenti prodotti, si ricava inoltre che l'ente provinciale ha formalmente autorizzato l'esecuzione di lavori di scavo ed emanato provvedimenti di limitazione alla circolazione stradale, anche successivamente alla data dell'incidente.

Pertanto, nonostante i documenti prodotti dal Comune con la comparsa conclusionale non siano evidentemente utilizzabili, si deve comunque ritenere che la Provincia Regionale di Messina sia custode della strada, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..

Avuto riguardo alle caratteristiche della strada, posta all'interno del centro urbano, appare inoltre possibile, in concreto, l'obbligo di custodia dell'ente proprietario, ai fini dell'applicabilità dell'articolo suddetto.

La causa dell'incidente deve essere identificata con le condizioni della strada e, in particolare, con la presenza, sull'asfalto, di materiale ghiaioso.

I testi escussi hanno infatti riferito che l'auto viaggiava a andatura regolare (teste Pruiti Spurio) e che è sbandata ("rimbalzata", secondo il teste Marino), nell'attraversare un tratto di strada in cui era presente una rilevante quantità di materiale ghiaioso.

Avuto riguardo ai rilevanti danni subiti dalla vettura, nonostante la moderata velocità tenuta, si deve inoltre ritenere che lo scarto del mezzo sia stato talmente repentino e improvviso da non consentire la frenata o, comunque, un'apprezzabile perdita di velocità inerziale.

Le regole di comune esperienza inducono quindi a ritenere che l'auto sia sbandata improvvisamente, sulla sabbia ed a causa della stessa, andando successivamente a cozzare contro il muretto posto lateralmente.

Ne discende la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Venendo al risarcimento dei danni alla persona, in ordine ai meccanismi concreti di liquidazione, pare utile riassumere sinteticamente i principi individuati dalle recenti quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65).

La corte di legittimità, nel ricondurre l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria, se non quali mera sintesi descrittiva di singoli pregiudizi, ha ribadito la necessità, ai fini del risarcimento, di considerare tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse protetto, evitando tuttavia di risarcire due volte la stessa conseguenza (*id est*, lo stesso danno), definendola in modo diverso.

Tuttavia, pur essendo solo due le categorie di danno risarcibili (patrimoniale e non), non pare revocabile in dubbio che quella del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano

assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale.

Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento del danno, allo stesso modo in cui la doppia considerazione della medesima conseguenza, variamente denominata - ad es. come danno biologico e come danno morale - implica la violazione del divieto delle duplicazioni risarcitorie.

Con riferimento ai rapporti tra danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la non risarcibilità del secondo: "*determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (...), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo*". Sennonché, subito, dopo aggiungono che, "*esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza*". Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il "vecchio" danno morale, dovrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico unitariamente considerato, a condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni.

Al riguardo, si impone un chiarimento: anche l'art. 139 cod. ass., prevede, a sua volta, la possibilità di adeguamento del danno "*con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato*" e col limite del quinto della valutazione tabellare. La stessa norma chiarisce tuttavia che l'oggetto del risarcimento consiste "*nell'incidenza negativa sulle attività dinamico-relazionali della persona del danneggiato*", ossia sull'esistenza della persona, senza alcun riguardo alle sofferenze, fisiche o morali. Pertanto, l'adeguamento cui fa riferimento il comma 3, col limite del quinto, non può che riferirsi alle stesse conseguenza pregiudizievoli descritte dalla norma medesima, nei casi in cui le stesse siano maggiori di quanto accade normalmente, per le particolari condizioni soggettive del danneggiato (si pensi, ad es., ad un rilevante danno alla deambulazione per un soggetto particolarmente appassionato di escursioni in montagna). Di conseguenza, l'adeguamento della liquidazione del danno biologico alle sofferenze concretamente subite – in quanto riferito ad un pregiudizio ontologicamente diverso - si sottrae ai limiti posti dall'art. 139, comma 3 cod. ass..

In altri termini, occorre ritenere che le recenti tabelle legali hanno esclusivo riguardo alle patologie accertate, e alle relative percentuali di invalidità. Esse non tengono conto - proprio perché tendenti a oggettivare il risarcimento in funzione dell'omogeneità dello stesso - delle sofferenze subite dal danneggiato. Poiché il risarcimento del danno alla salute deve invece ricomprendere ogni pregiudizio derivatone al soggetto, ivi compreso quello che viene comunemente definito "danno morale in senso stretto" - e che non è che una componente del danno biologico - la valutazione deve essere aumentata, tenendo conto degli elementi concreti emersi del corso del giudizio, anche oltre la percentuale di cui all'art. 139, comma III, cod. ass..

L'autonomia concettuale del danno morale rispetto a quello da invalidità permanente è stata peraltro recentemente confermata dallo stesso legislatore che, intervenuto - successivamente alla pronuncia delle SS.UU. - in materia di infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, ne ha previsto la sua liquidazione quale componente autonoma di danno (cfr. art. 5 del D.P.R. 37/2009).

Nel caso di specie, occorre quindi procedere alla quantificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano – tenendo conto dei superiori principi.

In ordine ai meccanismi di liquidazione si deve osservare che, essendo il bene costituito dall'integrità psico-fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adeguare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo - consenta una certa uniformità di valutazione tra casi analoghi. Per liquidare il danno, si condivide l'adozione del criterio (puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico-legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.

Tornando al caso di specie, si condividono integralmente le valutazioni del CTU, correttamente motivate sotto l'aspetto tecnico e logico-argomentativo, sia in ordine alla diagnosi che alla valutazione dell'invalidità, permanente e temporanea.

Alle stesse pertanto si rimanda, salvo quanto appresso specificato.

In questa sede, avuto riguardo alle lesioni accertate, occorre esclusivamente evidenziare l'irrilevanza, ai fini della produzione del danno, dell'uso delle cinture di sicurezza.

La patologia riscontrata all'attore, altrimenti definita "colpo di frusta" è un trauma che interessa le strutture capsulo legamentose che circondano le vertebre cervicali, cui il rachide cervicale risponde con una rigidità antalgica (la muscolatura si contrae per ridurre le sollecitazioni sul segmento leso e l'articolarità è ridotta su tutti i piani del movimento).

In caso di urto, anche di modesta intensità, si ha inizialmente una iperestensione del capo e del collo all'indietro, dovuta alla brusca accelerazione del corpo o ai movimenti laterali della vettura. Nella seconda fase dell'incidente, durante la decelerazione, il tronco si arresta contro una componente fissa o viene trattenuto dalle cinture di sicurezza, mentre il capo prosegue la sua corsa in avanti con una iperflessione della colonna cervicale.

Pertanto, l'utilizzo delle cinture di sicurezza non fornisce alcuna protezione contro il trauma occorso all'attore.

A fronte delle determinazioni del CTU, occorre procedere alla quantificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano. .

Sul punto si osserva che, essendo il bene costituito dall'integrità psico-fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adeguare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo - consenta una certa uniformità di valutazione tra casi analoghi. Si condivide l'adozione del criterio (puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico-legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.

Per liquidare il danno da invalidità permanente, occorre aver riguardo alle tabelle di cui all'art. 5 legge 57/2001 (ora art.139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo gli importi aggiornati dal Decreto Ministro Sviluppo Economico 27 maggio 2010.

Sebbene l'incidente in oggetto non rientri nelle fattispecie regolate dalla predetta norma, si preferisce infatti l'adozione di un criterio equitativo previsto per legge piuttosto che uno, ugualmente equitativo, stabilito dal giudice.

E' stata riconosciuta una percentuale di invalidità permanente pari al 2%, un periodo di inabilità assoluta di giorni 30 e parziale di giorni 30 (di cui 20 al 50% e 10 al 25%).

Inoltre, avuto riguardo alle sofferenze concretamente subite dal periziato e alla sintomatologia algica che residua all'esito della distorsione, quali evincibili dalla

relazione medica, da considerarsi di media entità rispetto alle lesioni subite, il risarcimento sarà ulteriormente aumentato del 25%.

Non si ritiene che le lesioni, tenuto conto della loro modesta entità, abbiano comportato significativi danni, sub specie di peggioramento della cenestesi lavorativa.

Avuto riguardo ai superiori criteri di liquidazione e all'età dell'attore al momento dell'incidente (18 anni), il danno biologico va pertanto liquidato a Castrovinci Santi nella complessiva cifra di € 6193,00, da rivalutarsi dalla data di entrata in vigore delle tabelle (27 maggio 2010) a quella del pagamento (o, in mancanza, del passaggio in giudicato della sentenza).

Anche i danni al mezzo di Castrovinci Antonino vanno liquidati secondo le condivisibili valutazioni del CTU, elaborate sulla base del valore dell'auto al momento dell'incidente. L'antieconomicità delle riparazioni deve infatti ritenersi provata, avuto riguardo alle dichiarazioni testimoniali rese dal carrozziere, sig. Corpina.

Il CTU ha accertato un danno di € 2509,72, calcolato al momento dell'incidente.

Trattandosi di debito di valore, detta cifra deve essere rivalutata dalla data del sinistro a quella del pagamento (o, in mancanza, del passaggio in giudicato della sentenza).

Sugli importi come sopra determinati, vanno aggiunti, sempre a titolo di risarcimento, gli interessi cd. compensativi (equitativamente ragguagliati al saggio legale per tempo vigente) per il mancato tempestivo godimento, dovendosi ragionevolmente presumere che, ove corrisposta per tempo, detta somma sarebbe stata utilizzata per ricavarne un lucro finanziario, anche sotto forma di mancato ricorso al credito al consumo. Siffatti interessi vanno calcolati, sul capitale - devalutato alla data del fatto o della spesa - e poi via via rivalutato, con cadenza mensile e secondo gli indici ISTAT-FOI, dalla predetta data a quella del pagamento o, in difetto, da quella del passaggio in giudicato della sentenza.

Su detta somma - nel caso in cui il pagamento intervenga successivamente al passaggio in giudicato della sentenza - decorreranno poi gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Sulla cifra che ne risulta, siccome liquida ed esigibile, decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo.

La Provincia convenuta deve quindi essere condannata a risarcire a ciascuno degli attori i danni subiti, come sopra quantificati

La difficoltà di individuare l'ente proprietario della strada, oggettivamente indotta dal provvedimento di delimitazione del centro urbano emanato dal Comune, e il comportamento della Reale Mutua, che non ha constato la sussistenza dell'eventuale

obbligo di garanzia, giustificano l'integrale compensazione tra il Comune di Capo d'Orlando e la compagnia di assicurazioni, e tra loro e le altre parti del giudizio.

Le spese affrontate dagli attori seguono per converso la soccombenza, ivi comprese, nei rapporti interni, quelle anticipate per le CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S.Agata Militello, in persona del giudice unico dott. Pietro Miraglia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- condanna la Provincia Regionale di Messina al pagamento di € 6193,00 in favore di Castrovinci Santi e di € 2509,72 in favore di Castrovinci Antonino, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;

- condanna la Reale Mutua Ass.ni S.p.A. a tenere indenne il Comune dalle conseguenze economiche derivanti dal superiore punto della decisione;

- rigetta la domanda nei confronti del Comune di Capo d'Orlando;

- condanna la Provincia Regionale di Messina alla refusione delle spese nei confronti degli attori, liquidate in complessivi € 4000,00, di cui 166,20 per spese ed € 1943,44 per diritti di procuratore, oltre rimborso forfettario e altri accessori di legge, ponendo altresì integralmente a suo carico le spese di CTU anticipate dagli attori;

- compensa le ulteriori spese.

Così deciso in S. Agata, 2 maggio 2011

IL GIUDICE
Pietro Miraglia